

## REPUBBLICA ITALIANA



# BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851  
 Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - Fax 010 5485531  
 Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485232 - 5253

Internet: [www.regione.liguria.it](http://www.regione.liguria.it)  
 E-mail: [abbonati@regione.liguria.it](mailto:abbonati@regione.liguria.it)  
 E-mail: [burl@regione.liguria.it](mailto:burl@regione.liguria.it)

**PARTE PRIMA**

Genova - Via Fieschi 15

**CONDIZIONI DI VENDITA:** Ogni fascicolo € 2,50. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica-Galleria E. Martino 9."

**CONDIZIONI DI ABBONAMENTO:** Con decorrenza annuale:

Canone globale: € 160,00 - Parte I: € 40,00 - Parte II: € 80,00 - Parte III: € 40,00 - Parte IV: € 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di € 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

**CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE:** Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE** vigenti: diritto fisso di intestazione € 5,00 - Testo € 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

**TERMINI DI PUBBLICAZIONE:** Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

**CONDIZIONI DI PAGAMENTO:** Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N.00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Poligrafica Ruggiero s.r.l. - Nucleo Industriale Pianodardine AVELLINO  
 Pubblicazione settimanale - "Poste Italiane S.p.A. - Spedizioni in A.P. - 70% - DCB Avellino - n. 180/2005"

**PARTE PRIMA**

*Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n. 32*

**SOMMARIO****LEGGE REGIONALE 21 Dicembre 2007 N. 44**

**Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008.**

pag. 539

**LEGGE REGIONALE 21 Dicembre 2007 N. 45**

**Proroga del periodo di classificazione degli esercizi ricettivi di cui alla legge regionale 4 marzo 1982 n. 11 (norme per la classificazione delle aziende ricettive).**

pag. 541

## LEGGE REGIONALE 21 DICEMBRE 2007 N. 44

**Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008.**

Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga

la seguente legge regionale:

#### Articolo 1 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio)

1. La Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente fino alla approvazione con legge del bilancio della Regione Liguria per l'anno finanziario 2008, e comunque non oltre il 30 aprile 2008, il progetto di bilancio nel rispetto di quanto previsto nel disegno di legge di bilancio 2008, secondo gli annessi stati di previsione dell'entrata e della spesa.
2. In regime di esercizio provvisorio la gestione del progetto di bilancio è effettuata nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge regionale 26 marzo 2002 n. 15 (ordinamento contabile della Regione Liguria).

#### Articolo 2 (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 21 dicembre 2007

IL PRESIDENTE  
Claudio Burlando

---

---

### NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 21 DICEMBRE 2007 N. 44

*PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

#### 1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Giovanni Battista Pittaluga, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 90 in data 27 novembre 2007;
- b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 28 novembre 2007, dove ha acquisito il numero d'ordine 319;
- c) è stato assegnato alla II Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 83, primo comma del Regolamento interno del Consiglio in data 28 novembre 2007;
- d) la II Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta del 10 dicembre 2007;

e) è stato esaminato ed approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 17 dicembre 2007;  
f) la legge regionale entra in vigore il 27 dicembre 2007.

## **2. RELAZIONI AL CONSIGLIO REGIONALE**

*Relazione di maggioranza (Consigliere L. Patrone)*

*il ricorso all'esercizio provvisorio del bilancio è subordinato nel nostro ordinamento giuridico a un duplice limite:*

- *la natura legislativa dello strumento per la concessione dell'esercizio stesso;*
- *l'esistenza di un limite temporale alla sua durata.*

*L'istituto dell'esercizio provvisorio ha precisi riferimenti normativi all'interno della legislazione nazionale e più precisamente all'art. 81 della Costituzione e all'art. 16 della legge 5 agosto 1978, n. 468.*

*La duplice natura (costituzionale e ordinaria) delle fonti legislative, che disciplinano la possibilità di attivare l'utilizzo di questo strumento, si riflette specularmente all'interno dell'ordinamento giuridico della Regione Liguria, al cui interno si ha una disposizione statutaria (art. 58) che prevede un termine massimo di durata dell'esercizio provvisorio di 4 mesi e la correlativa norma ordinaria (artt. 31 e 32 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 - "Ordinamento contabile della Regione Liguria") che, nel pieno rispetto di tale limite temporale, provvede a disciplinare ulteriormente la materia.*

*Il disegno di legge n. 319, sottoposto oggi all'attenzione dell'Assemblea Legislativa, autorizza, ai sensi del succitato art. 31 della l. r. 15/2002, l'esercizio provvisorio del bilancio, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa, per l'anno finanziario 2008, fino al 30 aprile 2008, sulla base del progetto approvato dalla Giunta il 27 novembre 2007 e presentato al Consiglio regionale per il consueto iter approvativo.*

*Secondo il disposto della normativa vigente, recepito dal primo comma dell'art. 1 del disegno di legge, il regime di esercizio provvisorio cessa al momento dell'entrata in vigore della legge di bilancio 2008 e, comunque, alla data del 30 aprile 2008.*

*Durante l'esercizio provvisorio gli stanziamenti previsti nel progetto di bilancio per l'anno 2008 sono gestiti per dodicesimi degli stanziamenti previsti per ciascuna Unita Previsionale di Base degli stati di previsione della spesa, ai sensi dell'art. 32 della l. r. 15/2002.*

*In sede di II Commissione, competente per l'esame di merito, il provvedimento è stato suffragato ad ampia maggioranza di voti. Si auspica, quindi, che anche l'Assemblea Legislativa voglia pronunciarsi favorevolmente sul disegno di legge, al fine di assicurare l'indispensabile continuità gestionale della Regione Liguria.*

*Relazione di minoranza (Consigliere G. Garibaldi)*

*In merito al DDL 319 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008", ora all'esame del Consiglio regionale, non si può che esprimere un parere negativo.*

*Ancora una volta la Giunta di centrosinistra propone un provvedimento per autorizzare l'esercizio provvisorio, sul quale il gruppo di Forza Italia unitamente anche al resto della minoranza, non è d'accordo.*

*La nostra forte opposizione è già stata ampiamente dimostrata durante l'esame del provvedimento nella seduta della II commissione, dal cui dibattito è emersa la nostra contrarietà.*

*Pertanto, Forza Italia non può che esprimere disappunto e anticipare fin d'ora il proprio voto contrario.*

*Relazione di minoranza (Consigliere A. Saso)*

*ancora una volta questa Giunta, deroga formalmente sui tempi di approvazione dei documenti di Bilancio (legge finanziaria e legge di Bilancio), pur non avendo più l'alibi delle procedure defatiganti del passato, visto che il nuovo Regolamento Consigliere garantisce la certezza dei tempi. Eppure ci troviamo pun-*

*tualmente a fine anno, a discutere la legge sull'esercizio provvisorio sulla base del progetto di bilancio 2008.*

*Ho detto discutere, in realtà dovrei dire approvare, perché il Consiglio dovrà approvare, praticamente a scatola chiusa e senza possibilità di approfondimento, un documento che consentirà di spendere largamente fin dall'inizio dell'anno, soprattutto quelle tante voci di spesa non legate ai dodicesimi ai sensi della legge regionale sull'ordinamento contabile. Un esempio per tutte: i fondi comunitari, ma non solo. Ci troveremo quindi a Gennaio, con grande perdita di tempo, ad affrontare un dibattito politico e sui contenuti sulla base di un documento che sarà già in fase di realizzazione.*

*Questo è quanto è possibile dire rispetto a quello che è un non-bilancio, che consentirà, comunque, alla Giunta di impegnare le risorse, al di là delle spese di carattere obbligatorio, senza che il Consiglio abbia potuto, di fatto, prendere visione, discutere e licenziare la vera legge finanziaria e il vero bilancio di previsione. D'altro canto questa è la logica dell'esercizio provvisorio, una logica però che, quando diventa sistematica è assolutamente discutibile.*

### **3. NOTE AGLI ARTICOLI**

*Nota all'articolo 1*

- *La legge regionale 26 marzo 2002 n. 15 è pubblicata nel B.U. 3 aprile 2002 n. 6.*

### **4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO**

*Direzione Centrale Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali – Settore Coordinamento Risorse Finanziarie.*

---

---

## **LEGGE REGIONALE 21 DICEMBRE 2007 N. 45**

**Proroga del periodo di classificazione degli esercizi ricettivi di cui alla legge regionale 4 marzo 1982 n. 11 (norme per la classificazione delle aziende ricettive).**

Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

### **IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga**

la seguente legge regionale:

#### **Articolo 1 (Proroga dei termini)**

1. Il periodo quinquennale 1995 – 1999 di validità della classificazione degli esercizi ricettivi, di cui alla legge regionale 4 marzo 1982 n. 11 (norme per la classificazione delle aziende ricettive) e successive modificazioni, in scadenza alla data del 31 dicembre 2007 è prorogato al 31 dicembre 2008.
2. Durante il periodo di cui al comma 1, possono essere comunque classificate tutte le strutture, a semplice richiesta del titolare dell'esercizio, secondo i criteri fissati dalla legislazione vigente.

#### **Articolo 2 (Dichiarazione d'urgenza)**

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 21 dicembre 2007

**IL PRESIDENTE**  
Claudio Burlando

---

---

## NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 21 DICEMBRE 2007 N. 45

**PREMESSA:** *I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

### 1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) *La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Margherita Bozzano, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 91 in data 30 novembre 2007;*
- b) *il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 3 dicembre 2007, dove ha acquisito il numero d'ordine 321;*
- c) *è stato assegnato alla IV Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 83, primo comma del Regolamento interno del Consiglio in data 3 dicembre 2007;*
- d) *la IV Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta del 10 dicembre 2007;*
- e) *è stato esaminato ed approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 17 dicembre 2007;*
- f) *la legge regionale entra in vigore il 28 dicembre 2007*

### 2. RELAZIONI AL CONSIGLIO REGIONALE

*Relazione di maggioranza (Consigliere M. Boffa)*

*Il settore turistico, come noto, attraversa un periodo di crisi, per uscire dalla quale risultano necessari una serie di interventi specifici in grado, nel medio e lungo periodo, di riqualificare l'offerta ricettiva ligure.*

*A tale scopo la IV Commissione ha approvato il disegno di legge denominato "Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari", finalizzato alla riforma della vigente normativa in materia, che giace attualmente in Consiglio regionale per l'approvazione.*

*Poiché la validità dell'attuale periodo di classificazione delle strutture ricettive definite dalla legge regionale 4 marzo 1982, n.11 e s.m. scade il 31 dicembre 2007, per effetto della proroga disposta dalla l.r. 20 dicembre 2006, n. 43, onde evitare che, nelle more dell'approvazione del nuovo Testo unico, sia attuata dalle Province una laboriosa procedura di riclassificazione alla vigilia di una sostanziale riforma degli standard attuali, emerge la necessità di addivenire ad una proroga della validità del periodo di classificazione degli esercizi ricettivi di cui alla suddetta legge, fino al 31 dicembre 2008.*

*Per le ragioni sopra esposte si auspica, pertanto, che il presente disegno di legge possa essere suffragato da unanimi consensi.*

### 3. NOTE AGLI ARTICOLI

*Nota all'articolo 1*

- *La legge regionale 4 marzo 1982 n. 11 è pubblicata nel B.U. 17 marzo 1982 n. 11 – suppl.*

### 4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO

*Dipartimento Ricerca, Innovazione, Istruzione, Formazione, Politiche Giovanili, Cultura e Turismo – Settore Politiche Turistiche.*